



TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione Distaccata di Ortona
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Francesco Turco, ha pronunciato, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 226 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2015

TRA

██████████ a ██████████ io (C.F.: ██████████), elettivamente domiciliata in Francavilla al Mare (CH), Viale Nettuno n. 225, presso lo studio dell'Avv. Daniele Cozza, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;

ATTRICE/OPPONENTE

E

██████████ S.p.A. in liquidazione (C.F.: ██████████), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ██████████ (██████████), Via ██████████ n. ██████████, presso lo studio dell'██████████, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli Avv.ti ██████████ a Di ██████████ e ██████████ ██████████, come da procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;

CONVENUTA/OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo/contratti bancari.

CONCLUSIONI: per l'attrice 1. nel merito in via principale: - rigettare il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, illegittimo e, comunque, infondato; 2. nel merito ed in via subordinata e riconvenzionale: - accertare l'indeterminatezza del tasso di mora, delle spese e degli oneri di cui al contratto di finanziamento e dichiarare nulli e vessatori gli art 15) e 16) del medesimo: - accertare la non corrispondenza tra quanto pattuito e quanto effettivamente applicato dalla società convenuta nella gestione del rapporto di prestito personale n. 496269, e dichiarare la risoluzione del contratto per cui è causa; - accertare l'entità degli interessi effettivamente percepiti dalla ██████████ ██████████ in conformità a quanto disposto dalla Legge n. 108/1996; - accertare se la ██████████ ██████████ S.p.A., ha applicato alla sig.ra ██████████, sul prestito personale per cui è causa, anche in fase di richieste di rientro immediato formulato telefonicamente, interessi usurari e, in tal caso, dichiarare non dovuto dall'attore alla ██████████ S.p.A. su tali rapporti alcun interesse con decorrenza dalla data che si riterrà di giustizia; - alla luce di quanto sopra, e di tutto quanto esposto, determinata alla attualità il saldo dei rapporti azionati accesi dalla sig.ra ██████████, ed eventualmente operata la compensazione legale, condannare la ██████████ ██████████ S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare della sig.ra ██████████ ██████████, le somme di cui all'espletanda istruttoria oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; - condannare, infine, la medesima ██████████ ██████████ S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore della Sig.ra ██████████ di tutti i danni che agli stessi sono derivati per non aver potuto disporre di maggiori risorse finanziarie, per l'applicazione di interessi superiori alle soglie ex L. 108/1996 e per l'illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi in Banca d'Italia



ed alla CRIF, danni da liquidarsi nella somma di € 10.000,00, dall'On. Giudice adito anche sulla base di apposita consulenza tecnico-legale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; - con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio dei quali i sottoscritti procuratori si dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c.”.

per parte convenuta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni denuncia e declaratoria del caso, disattesa e/o respinta ogni avversa deduzione e/o istanza, così giudicare: -rigettare l'opposizione e tutte le domande avversarie per i motivi sopra formulati; -confermare l'opposto decreto ingiuntivo e, per l'effetto, condannare la sig.ra [REDACTED] al pagamento della somma di euro 8.383,40 oltre interessi di mora al tasso convenzionale maturati successivamente al 29/05/2014 o al diverso tasso legale sino al saldo effettivo, alle spese della procedura liquidati in euro 145,50 per spese, euro 540,00 per compenso professionale, oltre successive e occorrendo di rito e di legge o della diversa somma, minore o maggiore, che il Giudice riterrà dovuta in corso di causa; -in ogni caso, accertare e dichiarare la sig.ra [REDACTED] tenuta al pagamento della somma di euro 8.383,40 oltre interessi di mora al tasso convenzionale maturati successivamente al 29/05/2014 o al diverso tasso legale sino al saldo effettivo, alle spese della procedura liquidati in euro 145,00 per spese, euro 540,00 per compenso professionale, oltre successive e occorrendo di rito e di legge o della diversa somma, minore o maggiore, che il Giudice riterrà dovuta in corso di causa; -e, per l'effetto, condannare la sig.ra [REDACTED] tenuta al pagamento della somma di euro 8.383,40 oltre interessi di mora al tasso convenzionale maturati successivamente al 29/05/2014 o al diverso tasso legale sino al saldo effettivo, alle spese della procedura liquidati in euro 145,00 per spese, euro 540,00 per compenso professionale, oltre successive e occorrendo di rito e di legge o della diversa somma, minore o maggiore, che il Giudice riterrà dovuta in corso di causa; Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 12.3.2015, la [REDACTED] S.p.A. in liquidazione ha chiesto ingiungersi alla sig.ra [REDACTED] il pagamento di € 8.383,40 oltre interessi, spese, diritti ed onorari della procedura monitoria. Il credito è riferito al saldo debitorio del prestito personale n. 496269 del 05.12.2007 per un ammontare di € 10.852,80 da rimborsare in n. 48 rate mensili dell'importo di € 22,10 ciascuna.

Con atto di citazione, ritualmente notificato, la sig.ra [REDACTED] ha opposto il decreto ingiuntivo deducendo in primis la nullità del contratto di finanziamento per mancanza di sottoscrizione da parte di un soggetto dotato di potere di rappresentanza della banca. Ha poi eccepito l'indeterminatezza ed eccessiva onerosità del tasso di mora, l'usurarietà dei tassi di interesse applicati, nonché chiesto il risarcimento per l'illegittima segnalazione al CRIF.

[REDACTED] S.p.A. in liquidazione si è costituita, insistendo per il rigetto dell'opposizione.

Ciò detto, si osserva quanto segue.

È sicuramente fondata l'eccezione di nullità del contratto di prestito personale n. 496269. Ed infatti l'art. 117 TUB applicabile ratione temporis, sanciva (come in effetti tutt'ora sancisce) che “I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo”. È quindi evidente che la forma richiesta sia quella ad substantiam.



Ora, da ultimo, la giurisprudenza (Sez. 1, Sentenza n. 8395 del 27/04/2016 Rv. 639486 - 01, conf. Sez. 1, Sentenza n. 5919 del 24/03/2016 Rv. 639062 - 01) ha rilevato che "in tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta "ad substantiam", la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l'ha sottoscritta realizza un equivalente della sottoscrizione, con conseguente perfezionamento del contratto con effetti "ex nunc" e non "ex tunc", essendo necessaria la formalizzazione delle dichiarazioni di volontà che lo creano; ne consegue che tale meccanismo non opera se l'altra parte abbia "medio tempore" revocato la proposta". È chiaro che la domanda di nullità proposta dalla sig.ra [REDACTED], esprimendo una volontà opposta al vincolo contrattuale, non può far ritenere perfezionato il contratto con la successiva produzione in giudizio da parte della banca, dell'esemplare sottoscritto dalla attrice.

Né è stato paventato, da parte della [REDACTED], il possibile abuso del diritto della Sig.ra [REDACTED].

Da ciò ne discende la nullità del contratto, con obbligo per la parte opponente di restituire la sola quota capitale, pari ad € 8.000,00 oltre interessi legali a far data dal 5.12.2007, detratte le somme fino ad ora corrisposte, oltre interessi legali a far data dall'esborso.

Va invece rigettata la domanda risarcitoria formulata dalla sig.ra [REDACTED] a [REDACTED], perché non provata.

Le spese di lite, attesa la reciproca soccombenza, possono compensarsi.

Per analoga ragione le spese di CTU, come liquidate con separato provvedimento, vanno poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede:

- 1) accoglie in parte l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 131/2015 emesso dal Tribunale Di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, il 13.3.2015;
- 2) condanna [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]) al pagamento, in favore della [REDACTED] S.p.A. in liquidazione (C.F.: [REDACTED]), al della somma di € 8.000,00 oltre interessi legali a far data dal 5.12.2007, detratte le somme fino ad ora eventualmente corrisposte, oltre interessi legali a far data dall'esborso;
- 2) compensa le spese di lite tra le parti;
- 3) pone le spese di CtU, come liquidate con separato provvedimento, a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.

Così deciso in Francavilla al Mare, il 15.3.2017

IL GIUDICE
Dott. Francesco Turco

